

(N. 2952)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1953 (V. Stampato N. 520-148) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 3 APRILE 1953

Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, concernente miglioramento di carriera al personale direttivo, educativo e di economato dei Convitti nazionali

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065,
è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

7 MAGGIO 1948, N. 1065

Miglioramento di carriera al personale direttivo, educativo e di economato dei Convitti nazionali.

Art. 1.

La carriera del personale direttivo, educativo e di economato dei Convitti nazionali si svolge in conformità della tabella A annessa al presente decreto.

Art. 2.

Al grado di vice rettore si accede mediante concorso per titoli ed esame, cui possono partecipare i funzionari del ruolo educativo con almeno undici anni di servizio prestato nel ruolo medesimo.

Sono valutati, ai fini del concorso, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente negli istituti di educazione e di istruzione governativa;

b) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra e alla lotta di liberazione.

Ai gradi di rettore di 2^a e 1^a classe accedono rispettivamente, per promozione per merito comparativo, i vice rettori e i rettori di 2^a classe aventi almeno tre anni di anzianità nel rispettivo grado.

Art. 3.

In conseguenza di quanto disposto nei precedenti articoli, i ruoli organici del personale direttivo, educativo e di economato di cui alla tabella G annessa al regio decreto

2 giugno 1932, n. 690, sono sostituiti da quelli di cui alla tabella A, annessa al presente decreto, e vistata dai Ministri proponenti.

Art. 4.

Nella prima applicazione del presente decreto, gli attuali rettori di 1^a classe saranno inquadrati nel grado 6^o, i rettori di 2^a classe nel grado 7^o col massimo dello stipendio, i vice rettori nel grado 7^o, conservando tutti l'ordine di ruolo.

Gli attuali istitutori saranno inquadrati nel grado che ad essi compete in conformità della tabella A annessa al presente decreto e in base alla loro anzianità di servizio.

Gli attuali economi, in base alla loro anzianità di ruolo, saranno inquadrati nei gradi 8^o e 9^o.

Le promozioni ai posti non coperti nei gradi di vice rettore e di economo di 2^a classe saranno conferite col criterio del merito comparativo, rispettivamente agli istitutori di 1^a classe (grado 8^o) ed ai vice economi di 1^a classe (grado 10^o) purchè questi ultimi abbiano l'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli esami di idoneità per la promozione al grado 9^o, ridotta di un anno e mezzo.

Art. 5.

Restano ferme, per quanto riguarda il titolo di studio richiesto per le promozioni a vice rettore e a rettore di 2^a classe, le disposizioni di cui al regio decreto 13 luglio 1933, n. 1000.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

TABELLA A.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEI CONVITTI NAZIONALI

Grado	Qualifica	Numero dei posti
GRUPPO A.		
6°	- Rettore di 1 ^a classe	21
7°	- Rettore di 2 ^a classe (con il massimo dello stipendio)	24
7°	- Vice rettore	60
8°	- Istitutore di 1 ^a classe (dopo quattro anni di permanenza nel grado 9°)	155
9°	- Istitutore di 2 ^a classe (dopo quattro anni di permanenza nel grado 10°)	
10°	- Istitutore di 3 ^a classe (dopo tre anni di permanenza nel grado 11°)	
11°	- Istitutore straordinario	
		260
GRUPPO B.		
8°	- Economo di 1 ^a classe	21
9°	- Economo di 2 ^a classe	24
10°	- Vice economo di 1 ^a classe	22
11°	- Vice economo di 2 ^a classe	
		67